

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D' AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

-sede di Roma-

RICORSO (con istanza cautelare)

PER:

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
ABBATE	CONCETTA	BBTCCT83B63G580A
ACQUAVIVA	FRANCESCO	CQVFNC77T01H199D
ADAMO	ERICA	DMARCE91T51C927Z
AIELLO	ARCANGELA	LLARNG72H51Z404N
ALBERTONI	ERIKA	LBRRKE74B67A059D
ALESSI	VINCENZO	LSSVCN70R10F065V
ALLOCCA	ANNALISA	LLCNLS72A42G812I
AMELIO	MIRIAM LUCE	MLAMML91A52C352T
AMENDOLA	JESSICA	MNDJSC87T58M208F
AMORE	SABRINA	MRASRN77B50D423W
APRILE	ALESSIA LORETA	PRLLSL74B47E506C
ASCANI	FRANCESCA	SCNFNC81B56M501R
ATANASIO	FABIO	TNSFBA78R28G273T
BACCHINI	PATRIZIA	BCCPRC79D44E435D
BARBA	SUSANNA	BRBSNN72L44F030K

BARBATO	CARMINE	BBRCMN65S12A512D
BENEDUCE	IMMACOLATA	BNDMCL67M63Z133G
BERARDI	ISABELLA	BRRSLL91B46F280O
BERARDOZZI	ANNAMARIA	BRDNMR65L62D708R
BERLEN	FRANCESCO	BRLFNC87A23A662G
BILLITTERI	BARBARA	BLLBBR83P41B354G
BIRTOLO	GIUSEPPE	BRTGPP78M30D761Y
BRESADOLA	GIOVANNA	BRSGNN69E48C980A
BUONO	FERDINANDO GIUSEPPE	BNUFDN89S09A662L
CACCIATORI	MASSIMO	CCCMSM82M19L781P
CANNATA	EMANUELA	CNNMNL91B59D086A
CARA	VALENTINA	CRAVNT87R52H224V
CARICHINO	MARIANNA	CRCMNN70E63L219T
CARLUCCIO	MATTEO	CRLMTT92M19G751G
CARRAMUSA	MARIANNA	CRRMNN61T68G273Z
CARUSO	MARIA CONCETTA	CRSMCN84A60F899T
CASERTA	ALFIO	CSRLFA84R04B202V
CASOLARO	MARIA ROSARIA	CSLMRS75T60D643H
CASSIANI	ALESSIO	CSSLSS89M11G482V
CHIODO	MARGHERITA	CHDMGH80P67I874L
CHIRIATTI	NICOLETTA	CHRNLT80R61E815W
CIANCALEONI	EMANUELE	CNCMNL83P13D653Z
CICIOTTI	MARIA PALMA	CCCMPL77C49C426Z
CILURZO	FRANCESCA	CLRFNC82P55C352I
CIOCIOLA	GIOVANNA	CCLGNN69D52E885F
CIPOLLETTA	SARA	CPLSRA79M62F839X
COPPOLA BOTTAZZI	ALESSANDRA	CPPLSN83M66F839M
CORDISCO	CARLO ANGELO	CRDCLN60D07T450T
COZZOLINO	DOMENICO	CZZDNC86B05C129L

CRISPINO	GIOVANNA	CRSGNN72C60B963J
CUSUMANO	ROCCO GIOVANNI	CSMRCG87B12M088L
D'ACUNTO	ROBERTA	DCNRRT81A48C034C
D'AGOSTINO	VALENTINA	DGSVNT84R42A488F
D'ANGELIS	ANTONIETTA GIUSEPPINA	DNGNNT67C48I656Y
D'IPPOLITO	MARIACARMELA	DPPMCR82C46L113T
DE PUNZIO	MARIA CARMELA	DPNMCR8E62E205Q
DE ROSA	ALESSIA	DRSLSS82E43F839K
DE TINTIS	FRANCESCO	DTNFNC80L05F915T
DEAGOSTINI	LAURA	DGSLRA76L43M109L
DELL'ARCIPRETE	MARINA	DLLMRN65B63F257Q
DI BENEDETTO	FRANCESCO	DBNFNC67M16B428M
DI CLEMENTE	AMEDEA	DCLMDA71M41G482W
DI GIORGI	CRISTIANA	DGRCST70D41H501Y
DI ROSARIO	GIACOMO	DRSGCM85A13E372L
DI RUGGIERO	ANTONELLA	DRGNL77A43F052F
DI SARLO	DONATELLA	DSRD71E63F417C
DI SORA	ALESSANDRO	DSRLSN87L23D810C
DISTEFANO	VALENTINA	DSFVNT87T55A089F
FABIANO	PASQUALE	FBNPQL73E26E951M
FATTA	ROBERTA	FTTRRT81M70H224D
FAVATA	CARMEN	FVTCMN85C56F830C
FAZIO	FRANCESCO	FZAFNC63R07B428K
FERRARA	GIUSEPPE	FRRGPP65M02B990H
FERRIN	ANNA	FRRNNA68A51L736R
FERRONE	FRANCESCA	FRRFNC77L41H501N
FIORILLO	FEDERICA	FRLFRC86L56A192I
FLORIO	CARMELITA ANNA	FLRCML71R71F052I
FLORIO	ROSITA	FLRRST76M51E456D

FRANGELLA	MARIANGELA	FRNMNG73L51C352G
FUOCO	CHIARA	FCOCHR93R68D086V
GALLINA	ANGELA	GLLNGL81M61G580L
GANDINI	SILVIA	GNDSL86T60F257A
GARGANO	ALESSANDRA	GRGLSN85R51C034F
GATTOLA	GIANLUCA	GTTGLC86T14A662F
GENOVA	DILETTA	GNVDTT90C56G273P
GENTILE	GIUSEPPE	GNTGPP87A30C975K
GERMINO	SOFIA	GRMSFO80L66C361Y
GIAMMUSSO	LAURA	GMSLRA80S52A089F
GIANNETTA	SAMUELE MICHELE RUBEN	GNNSLM88E07H926Y
GIORDANO	CARMELINA	GRDCML66H66H269M
GIUNTA	GENNY	GNTGNY91A62H501Q
IACONO	MARIA ANTONIETTA	CNIMNT83M64H269A
IEMOLO	CARMELO ALESSIO	MLICML92R10M088W
IZZO	MARRIATRINITA'	ZZIMTR74M50A783F
LA VERDE	SALVATORE SERGIO	LVRSVT79C09G273B
LANZA	ROSARIA	LNZRSR71L46F839T
LEOTTA	ROSANNA	LTTRNN75D44C351N
LIMPIDO	ELENA	LMPLNE71E65G230L
LODATO	FULVIO	LDTFLV65M14B429C
LOMBARDO	DANIELE	LMBDNL77R23F158Q
MAFFIA	FRANCESCA	MFFFNC89R52E473G
MAGLIARDITI	ELISABETTA	MGLLBT93D49F158N
MAIOCCO	FEDERICA AURELIA	MCCFRC86P65C352C
MAIZI	MAJAT	MZANJT67L70Z330L
MALAVOLTA	MARICA	MLVMRC79H61H769F
MAROTTA	MARCO	MRTMRC79B26F839G
MARSON	CHIARA	MRSCHR85P68D352E

MAZZA	CARMINE	MZZCMN88E18F839V
MENCI	MASSIMILIANO	MNCMSM72T29C319D
MESSINA	CONCETTA	MSSCCT92H55C342U
MILITELLO	NAZARENA	MLTNZR92S58G273A
MUCEDOLA	VALERIA	MCDVLR78C42H926X
OGLIOTTI	EVA	GLTVEA80B46H501Y
OLIVIERI	DAVIDE	LVRDVD67C11G843J
PAGONI	GIULIA	PGNGLI87H41E388C
PALLUCCI	ALFREDO	PLLLRD65C03L182S
PASQUALE	ROSETTA	PQLRTT85P70A783O
PECORARO	BARBARA	PCRBRR70S65G224X
PETRONE	LAURA	PTRLRA91P48I119X
PEZZOLI	GIULIA	PZZGLI91D55A794V
PIAZZA	GUGLIELMO	PPZGLL71T15G273N
PIEDRA	ALEXANDRA PAULINA	PDRLND70A58Z605N
PRENCIPE	MASSIMO	PRNMSM70M22G878M
PRESTIA	LAVINIA BRUNA	PRSLNB83P69I533R
QUADRO	FABIO	QDRFBA78A24F839D
RADICE	MARIANO	RDCMRN59P19F839O
RAIMONDI	MARIANA	RMNMNN94S44D548S
RIGGIO	CRISTINA	RGGCST72L67B302R
RINALDI	VITO	RNDVTI91L05H703I
RIZZO	GIANLUCA	RZZGLC70D18G273H
RIZZO	MARIA	RZZMRA85C53F158Q
ROMEO	ROCCO	RMORCC84L05H224O
ROMEO	ALESSIA	RMOLSS87D67H501S
RONCHI	GIUSEPPA	RNCGPP96L56C975O
ROTELLA	DAVIDE	RTLDVD97S08C352V
RUFFA	SILVANA ANNA	RFFSVN66E50H941F

RUSSO	CARMELA	RSSCML75P55A024U
SAJA	SALVATORE	SJASVT85L20C421J
SALAPETE	LUISA	SLPLSU79P47A509X
SANGUEDOLCE	VALERIA	SNGVLR90T41C351F
SANTORO	ANGELA RITA	SNTNLR90E59F152O
SARTOR	MARCO DOMENICO	SRTMCD72S21G273R
SCHIAVO	ROSA	SCHRSO78B50F158E
SCHILLACI	MICHELE CORRADO	SCHMHL82E26C342G
SCICOLONE	ROSARIO DOMENICO	SCCRRD82H18G273A
SENA	AZZURRA FABIOLA	SNEZRR87R43D086A
SETTEMBRE	VIVIANA GRAZIA	STTVNG81T66G712U
SETTILIO	MARCO	STTMRC70R07A859Y
SIDOTI	GIUSEPPINA	SDTGPP80C46C351G
SIMONE	GAETANO	SMNGTN91H20A089T
STEFANINI	UMBERTO	STFMRT70L10H501W
SURACI	VALERIANO	SRCVRN81D13F537T
SUTERA SARDO	GIULIA	STRGLI64A67A182J
TAGLIAFERRI	BENEDETTA	TGLBDT81R41A123O
TATARANO	PALMA	TTRPLM85B64D761M
TERRAGNA	MARIA ELENA	TRRMLN80R70F158C
TIZZANO	STEFANO	TZZSFN71E13F839H
TOMASSIELLO	GIANLUCA	TMMGLC85M18B774W
TRIMBOLI	OLGA	TRMLGO79P62G377K
VARANESE	LUCIA	VRNLCU86T53B519O
VECE	CLAUDIA	VCECLD78H57C615V
VESCIO	ALESSANDRO	VSCLSN87T04R208Y
VITUCCI	FRANCESCO	VTCFNC85P16L109G
ZEA	BENITO VINCENZO	ZEABTV82P26I158H
ZISA	CHIARA	ZSICHR75M58I535P

meglio individuati e generalizzati nelle procure in atti al cui contenuto sui dati anagrafici si rimanda (anche in sostituzione delle sopra indicate generalità in caso di refusi, errori o omissioni), rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata, ex art. 8 D.P.C.M. n. 40/2016, su separato documento informatico depositato con modalità telematica unitamente al presente atto, dall'avv. Mario Chieffallo, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, e dall'avv. Maria Rullo, C.F.: RLLMRA74P68C352H, PEC: maria.rullo@legalmail.it, fax 0968.96193, sia congiuntamente che disgiuntamente, ed elettivamente domiciliati, ad ogni effetto, presso la segreteria dell'Autorità Giudiziaria adita ex art. 25 c.p.a. (i difensori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, c. 1, c.p.a., di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di segreteria al numero di fax 0968.96193 o al seguente indirizzo PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it),

-Ricorrenti-

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma-UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati per legge presso gli uffici, in 00186 Roma, Via dei Portoghesi n. 12

-Resistenti-

NONCHE' NEI CONFRONTI

degli ammessi al corso di TFA sul sostegno di cui alle graduatorie definitive dell'Università dell'Aquila, Università della Basilicata-Potenza, dell'Università della Calabria, Università Suor Orsola Benincasa, Università di Udine, Università Studi Internazionale di Roma-UNINT, Libera Università, Università Maria SS Assunta del Lazio, Università di Roma Tre, Università degli Studi di Tor Vergata, Università di Cassino e Lazio Meridionale, Università di Genova, Università di Bergamo, Università di Milano Bicocca, Università di Macerata, Università di Urbino, Università Campobasso-Molise, Università di Torino, Università di Foggia, Università del Salento, Università di Cagliari, Università di Sassari, Università di Catania, Università di Messina, Università di Palermo, Università di Firenze, Università di Pisa, Università di Siena, Università di Trento, Università di Padova

-Controinteressati-

PER LA DECLARATORIA DI NULLITA' EX ART. 21 SEPTIES LEGGE 241/1990 E ART. 31, COMMA IV, C.P.A., PREVIA IDONEA MISURA CAUTELARE

- a) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*", nella parte in cui all'art. 4 dispone:

- che è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6, comma 2, *lett. b)* del DM sostegno (DM 30.09.2011) un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede universitaria purché abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi;
- b) del bando di cui al Decreto M.I.U.R. del 21.02.2019;
- c) nonché di tutti gli atti e provvedimenti preordinati, collegati, connessi e conseguenziali, anche non conosciuti.

E PER L'IMPUGNAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI,

- a) delle graduatorie definitive dell'Università dell'Aquila;
- b) delle graduatorie definitive dell'Università della Basilicata-Potenza;
- c) delle graduatorie definitive dell'Università della Calabria;
- d) delle graduatorie definitive dell'Università Suor Orsola Benincasa;
- e) delle graduatorie definitive dell'Università di Udine;
- f) delle graduatorie definitive dell'Università Studi Internazionali di Roma-UNINT;
- g) delle graduatorie definitive della Libera Università del Lazio;
- h) delle graduatorie definitive dell'Università Maria SS Assunta del Lazio;
- i) delle graduatorie definitive dell'Università di Roma Tre;
- j) delle graduatorie definitive dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
- k) delle graduatorie definitive dell'Università di Cassino e Lazio Meridionale;
- l) delle graduatorie definitive dell'Università di Genova;
- m) delle graduatorie definitive dell'Università di Bergamo;
- n) delle graduatorie definitive dell'Università Cattolica Sacro Cuore;
- o) delle graduatorie definitive dell'Università di Macerata;
- p) delle graduatorie definitive dell'Università di Urbino;
- q) delle graduatorie definitive dell'Università Campobasso-Molise;
- r) delle graduatorie definitive dell'Università di Torino;
- s) delle graduatorie definitive dell'Università di Foggia;

- t) delle graduatorie definitive dell'Università del Salento;
- u) delle graduatorie definitive dell'Università di Cagliari;
- v) delle graduatorie definitive dell'Università di Sassari;
- w) delle graduatorie definitive dell'Università di Catania;
- x) delle graduatorie definitive dell'Università di Messina;
- y) delle graduatorie definitive dell'Università di Palermo;
- z) delle graduatorie definitive dell'Università di Firenze;
- aa) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Pisa;
- bb) delle graduatorie test preliminare dell'Università di Siena;
- cc) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e graduatoria finale dell'Università di Trento;
- dd) delle graduatorie test preliminare, ammissione prova scritta e orale dell'Università di Padova.

FATTO

Con decreto M.I.U.R. del 08.02.2019, prot. n. 92, il Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi M.I.U.R.) disciplinava, in attuazione del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, l'organizzazione dei corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, prevedendo una illegittima procedura di selezione degli accessi al corso di TFA sostegno.

Con il decreto M.I.U.R. del 21.02.2019 si autorizzava, altresì, ciascun Ateneo ad organizzare le prove di accesso costituite da un test preliminare, da uno o più prove scritte ovvero pratiche e da una prova orale, lasciando, così, ampia discrezionalità ai singoli atenei organizzatori dei corsi, prevedendo prove differenti e non uniche a livello nazionale (oltre che variabili nel numero a seconda delle differenti sedi universitarie).

I ricorrenti, muniti del titolo di studio richiesto dal bando, ossia laurea quinquennale o specialistica unitamente ai 24 CFU, impugnano, *in parte qua*, il D.M. n. 92/2019 e il D.M. del 21.02.2019, nonché tutti gli atti preordinati,

collegati, connessi e consequenziali, chiedendone la nullità, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1) Nullità dell'art. 4, comma 3, del D.M. impugnato per violazione o elusione del giudicato ex art. 21 *septies* Legge 241/1990 e art. 31, comma IV, c.p.a..

L'atto posto in essere dall'Amministrazione deve considerarsi nullo, *in parte qua*, ex art. 21 *septies* L. n. 241 del 1990 e art. 31, comma IV, c.p.a., nella parte in cui dispone, nell'art. 4, comma 3, che *“E' ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all'art. 6 comma 2, lett. b) del D.M. sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che all'esito della prova preselettiva abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi”*.

La disposizione del bando non fissa la soglia minima (e quindi certa) di sufficienza che il candidato debba raggiungere al fine superare la preselezione; il parametro di valutazione del test preselettivo viene legato ad un dato incerto ed aleatorio: il punteggio conseguito dall'ultimo degli ammessi, che è stato diverso da ateneo ad ateneo a seconda del numero dei posti disponibili e della votazione riportata dall'ultimo degli ammessi in ciascun ateneo. Ciò ha determinato una inevitabile delle disparità di trattamento tra i candidati.

La difesa evidenzia come la disposizione contrasta con quanto previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dall'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) ove è previsto il punteggio minimo di 21/30 per superare il test preliminare, che ha -per espressa disposizione ministeriale- l'obiettivo di valutare le conoscenze disciplinari, il corretto uso della lingua, la capacità di argomentazioni, le competenze didattiche e l'intelligenza emotiva, le capacità organizzative, ecc..

Sul punto si è già positivamente espresso codesto Ecc.mo TAR (*cfr., ex multis, TAR ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18*).

Non solo, ma il punteggio per superare il test preselettivo *“non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”* ragion per cui la finalità del

test preselettivo non è quella di saggiare il bagaglio culturale degli aspiranti corsisti, bensì quello di sfoltire la platea degli stessi.

Anche su questo aspetto si è già espressa la giustizia amministrativa riconoscendo l'irragionevolezza, la manifesta arbitrarietà oltre che l'illogicità allorquando il bando di concorso non preveda la soglia minima sufficiente per accedere alle prove successive, statuendo infatti che *“data la funzione di sfoltimento dell'accesso alle prove scritte ed orali preordinata dalle prove preselettive, ben diversa sarebbe dovuta essere la modalità di valutazione dei test, potendo limitarsi l'Amministrazione a stabilire una soglia minima di quesiti superati al fine di ammettere i candidati che si fossero avvicinati o avessero superato detta soglia, come peraltro viene effettuato in molte procedure concorsuali, dove essa non concorre a formare il punteggio finale del candidato”* (cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza 287/14 del 10.01.2014).

Il provvedimento amministrativo -oggi impugnato- è stato adottato in contrasto con pronunce cautelari o con sentenze di primo grado del Giudice Amministrativo; esso deve, quindi, essere considerato nullo ex art. 21-septies della L. n. 241 del 1990 (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II quater, 29.04.2019, n. 5425; cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 19.04.2019, n. 2564; cfr. T.A.R. Veneto Venezia, Sez. I, 07.02.2019, n. 181). Conseguentemente i ricorrenti che hanno raggiunto nella preselezione un punteggio pari alla sufficienza debbono essere ammessi alle successive prove previste dal bando concorsuale.

Il reale fabbisogno di personale docente specializzato sul sostegno è pari a 60.000 unità, ma il MIUR, nel bando oggetto di impugnativa, stima restrittivamente in 40.000 unità la necessità di personale specializzato mettendo poi - inspiegabilmente- a concorso solo 14.000 posti.

Lo stesso MIUR ammette nei vari decreti (DM 141/17) oltre che in quello impugnato (DM n. 92 dell'8.02.2019 e del 21.02.2019) *“...la carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno didattico...”*.

A parere di codesta difesa è violato il principio del *favor participationis* (cfr. *Consiglio di Stato, Sez. VI, 16.01.2015 n. 105*) che comporta per l'amministrazione di favorire il massimo accesso, senza introdurre discriminazioni limitative che non si appalesino conformi ad una seria ratio giustificativa (cfr. *Corte Cost., 06.12.2017 n. 251*).

L'amministrazione, quindi, non favorisce la formazione sul sostegno del personale docente.

Ciò contrasta con la priorità del diritto (costituzionale) allo studio; si palesa altresì, anche il contrasto con l'ordinamento comunitario che favorisce la formazione anche nell'ottica di garantire la libera circolazione dei professionisti.

Del resto, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire come “...*le stime ministeriali restrittive sono da considerarsi del tutto prive di fondamento, in quanto non appare certamente alcuna proporzione immaginabile tra i numeri risultanti dalle stesse e l'ambito comunitario di riferimento*” (cfr. *TAR Lazio, Sez. III bis, 11.03.2009 n. 2433*).

Anche sotto questo aspetto il decreto ministeriale è nullo.

Risulta violato anche l'art. 3, comma 1, lett. b) della L. n. 264/1999, in quanto non risulta, di fatto, un'equilibrata attivazione dell'offerta formativa su tutto il territorio nazionale, come si evince dall'allegato A della tabella riassuntiva di cui al DM del 21.02.2019.

I ricorrenti, impugnano, altresì, le graduatorie definitive formatesi, previa adozione di idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

- 1) Eccesso di potere per illogicità manifesta e ingiustizia per disparità di trattamento. Eccesso di potere per arbitrarietà, contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per violazione dei principi di eguaglianza ed adeguatezza. Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità. Irragionevolezza. Travisamento e sviamento di potere. Malgoverno.**

Dalla mancata determinazione della soglia minima di sufficienza per superare la prova preselettiva ne è conseguito che presso alcuni Atenei i candidati sono riusciti a superare le prove preselettive con voti minimi, senza raggiungere la sufficienza, mentre in altri atenei i candidati non sono riusciti a collocarsi in utile posizione di graduatoria nonostante avessero raggiunto o, addirittura, superato la soglia della sufficienza di 21/30.

Ne è conseguito che i ricorrenti, per mera aleatorietà, nonostante avessero raggiunto il punteggio di 21/30, non sono stati ammessi alla successiva prova concorsuale, in quanto hanno espletato il test preselettivo presso quelle Università nelle quali la soglia minima di ammissione alle successive prove è stato innalzato. Da qui la conseguenza paradossale: il punteggio di 21/30 (che rappresenta un voto già superiore alla sufficienza) previsto dall'art. 15 del DM 249/2010 (istitutivo del TFA) e dell'art. 6 del DM 30.09.2011 (DM sostegno) non è stato in tutti gli atenei utile per accedere alle successive prove, determinando, così, una grave disparità di trattamento tra i concorrenti.

Ciò si è verificato in una prova a carattere nazionale ove i requisiti di ammissione avrebbero dovuto essere, non solo certi e conosciuti *ex ante*, ma anche uniformi presso tutti gli atenei nel rispetto dei principi costituzionali.

Ne è derivato che il criterio, voluto dal MIUR e cristallizzato nell'art. 4, comma 3, del bando 92/2019, non permette “*con dati alla mano*” una uguale e giusta valutazione di tutti i candidati sul territorio nazionale, contrastando con il principio della meritocrazia e, in generale, con tutti i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza cui è tenuta ad uniformarsi la p.a..

In tema di concorsi pubblici, il principio di preventiva fissazione dei criteri e della modalità di valutazione delle prove concorsuali va inquadrato nell'ottica della trasparenza dell'attività amministrativa perseguita dal legislatore, il quale prevede la necessità della determinazione dei criteri per non favorire o sfavorire alcuni concorrenti (cfr., *ex multis*, TAR Lazio, ordinanze nn. 6056/18 e 6059/18; anche CDS, Sez. VI, ordinanza 8136/18; TAR Veneto, Venezia, Sez. I, 07.02.2019 n. 181).

Sul punto la difesa evidenzia che il TAR Lazio -Roma-, Sez. III, con decreto monocratico n. 2517/19 del 03.05.2019, ha accolto l'istanza cautelare ammettendo, con riserva, alle successive prove scritte i ricorrenti che hanno raggiunto la sufficienza ai test preliminari. Tale decreto è stato confermato con ordinanza n. 3881/19 del 12.06.2019.

Tra l'altro è principio pacifico di codesto Collegio la necessità della previsione della c.d. griglia di valutazione anche per le prove preselettive, tant'è che per il concorso docenti di cui al D.D.G. n. 82 del 24.09.2012 codesta Sezione ha accolto le doglienze dei ricorrenti ammettendo, a partecipare alle successive prove scritte del concorso, coloro che avessero raggiunto la soglia minima di sufficienza nelle prove preselettive (*cfr. TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 287/14 del 10.01.2014; TAR Lazio, Sez. III Bis, sentenza n. 5711/14 del 28.05.2014*).

Solo per *tutiorismo* difensivo si eccepisce anche l'irregolarità nella valutazione dei test, poiché identiche risposte ai quesiti multipli in alcuni atenei sono state considerate corrette, in altri, invece, errate. Anche ciò solo determina grave violazione dei principi cui deve attenersi l'amministrazione, pena l'annullamento degli atti per eccesso di potere.

Si palesa, quindi, l'illegittimità oltre che l'incostituzionalità dell'agire amministrativo che, con tale criterio di valutazione aleatorio, restringe in modo eccessivo la selezione non consentendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, in quanto esclude dalle prove successive tutti coloro che hanno un bagaglio culturale sufficiente.

Per le suesposte considerazioni illegittime devono ritenersi le graduatorie di ammissione alle prove scritte e orali in epigrafe indicate.

ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA

Nella specie, a causa degli illegittimi provvedimenti adottati dall'amministrazione intimata nel procedimento per cui è causa le parti ricorrenti vengono, di fatto, precluse dalla partecipazione alle successive prove previste per l'ammissione al corso sul sostegno -cui aspirano-, e subendone il relativo danno. Si chiede, quindi,

il risarcimento del danno in forma specifica e, quindi, l'ammissione, per tal via, alle successive prove.

E' pienamente applicabile l'art. 34, III comma, del c.p.a..

Sussistono, nella specie, tutti i presupposti del danno risarcibile e, precisamente, il provvedimento illegittimo (sbarramento al corso di formazione), l'evento dannoso (l'impossibilità di partecipare alle successive prove previste e, conseguentemente, ottenere l'ammissione al corso di specializzazione sul sostegno) nonché l'elemento soggettivo della colpa, consistente nella palese violazione dei principi di buon andamento, correttezza e imparzialità e trasparenza della p.a. (cfr. T.A.R. Molise, Campobasso, 04.06.2013 n. 396).

Non vi è dubbio, allora, che, ai sensi dell'art. 30, comma II, c.p.a. "*sussistendo i presupposti previsti dall'art. 2058 del codice civile, può essere chiesto il risarcimento del danno in forma specifica*" e, quindi, può ottenersi l'immediata ammissione al corso di TFA sul sostegno, essendo, questa, nel caso di specie "... *in tutto o in parte possibile*" (art. 2058 c.c.).

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE

Circa il *fumus boni iuris*, che acclara l'illegittimità dell'operato della p.a. resistente e sorregge la fondatezza dell'odierno gravame, si è ampiamente dedotto.

La manifesta e *prima facie* apprezzabile illegittimità sotto il profilo della contestata mancata previsione della soglia minima reca *in re ipsa* un pregiudizio grave e irreparabile, in quanto i ricorrenti, che pur avendo raggiunto la soglia minima di sufficienza, non sono stati ammessi alle successive prove scritte e orali di cui al bando di concorso n. 92/2019 impugnato.

Sussiste, così, appieno il presupposto del *periculum in mora* per la concessione dell'invocata misura cautelare che consenta ai ricorrenti, sin da subito, l'ammissione alle prove scritte e orali: non potendo, per converso, attendersi il tempo ordinariamente occorrente per la trattazione nel merito del gravame qui proposto, che finirebbe per vanificare ogni misura utile a scongiurare effetti irreversibilmente dannosi per i ricorrenti, che non potrebbero prendere parte al corso di TFA sul sostegno benché idonei.

P.Q.M.

i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 31, comma 4, c.p.a. e dell'art. 21 *septies* L. 241/1990, chiedono che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, in accoglimento del presente gravame, voglia accertare e dichiarare la nullità dell'art. 4, comma 3, del bando impugnato.

Inoltre, i ricorrenti chiedono, altresì, che codesto Ecc.mo T.A.R., previa concessione di idonea misura cautelare, voglia annullare le graduatorie impuginate con il presente ricorso.

Con ogni conseguente statuizione prevista dalla legge.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Salvis iuribus.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il presente procedimento, di valore indeterminabile, è soggetto al pagamento del contributo unificato, ridotto alla metà, per l'importo di € 325,00.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) decreto MIUR impugnato n. 92 del 08.02.2019;
- 2) decreto MIUR impugnato del 21.02.2019;
- 3) decreto MIUR del 30.09.2011 (decreto sostegno);
- 4) titolo di studio relativo a ciascun ricorrente secondo l'ordine alfabetico di cui in epigrafe al ricorso.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Ai sensi dell'art. 41, comma IV, c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, di cui non si conoscono le generalità, si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente

di voler disporre che la notificazione ai controinteressati sia effettuata per pubblici proclami mediante la pubblicazione del ricorso *de quo* sul sito web dell'Amministrazione resistente.

S. Mango d'Aquino, lì 26.07.2019

-avv. Maria Rullo-

-avv. Mario Chieffallo-